

getto realizza l'intervento in nome proprio e per conto dei propri soci e mandanti, avvalendosi dei finanziamenti deliberati dal CIPE in suo favore, operando anche al fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.

1-bis. Per lo svolgimento delle competenze di cui al secondo periodo del comma 1, le società pubbliche di progetto applicano le disposizioni del presente codice.

2. Alla società pubblica di progetto possono partecipare le camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie.

3. La società pubblica di progetto è istituita allo scopo di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici volto a promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione dell'infrastruttura, e a promuovere altresì la partecipazione al finanziamento; la società è organismo di diritto pubblico ai sensi del presente codice e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente capo.

4. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di programma, al finanziamento della stessa, anche attraverso la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla società pubblica di progetto di beni immobili di proprietà o allo scopo espropriati con risorse finanziarie proprie.

5. Ai fini del finanziamento di cui al comma 4, gli enti pubblici possono contribuire per l'intera durata del piano economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o alla società pubblica di progetto, devolvendo alla stessa i proventi di propri tributi o diverse fonti di reddito, fra cui:

a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di oneri di urbanizzazione o infrastrutture e ICI, indotti dalla infrastruttura;

b) da parte della camera di commercio, industria e artigianato, una quota della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

6. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore.

7. I soggetti privati interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso la cessione di immobili di loro proprietà o impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale."

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 291 del 26 febbraio 2013;

- Relazione della IV Commissione assembleare permanente in data 21 marzo 2013;
- Parere espresso dalla II Commissione assembleare permanente in data 26 marzo 2013
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 23 aprile 2013, n. 115.

Legge regionale 30 aprile 2013, n. 8 concernente:

Promozione di azioni istituzionali contro la violenza sulle donne e contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale

Il Consiglio – assemblea legislativa regionale ha approvato,

Il Presidente della Giunta regionale promulga,

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Modifica della legge regionale 32/2008)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 (Interventi contro la violenza sulle donne), è inserito il seguente:

"Art. 2 bis (Rapporto sul fenomeno della violenza)

1. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa, entro il 10 novembre di ogni anno, un rapporto illustrativo sul fenomeno della violenza contro le donne nella regione Marche, nonché sullo stato di attuazione della presente legge e sui suoi effetti.

2. L'Assemblea legislativa è convocata, in apposita seduta, per l'esame del rapporto indicato al comma 1. La seduta è convocata nel mese di novembre di ogni anno. Alla seduta possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esponenti delle associazioni femminili maggiormente rappresentative a livello regionale."

Art. 2

(Modifica della legge regionale 8/2010)

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 8 (Disposizioni contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere), sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 5 bis (Relazione sul fenomeno delle discriminazioni)

1. La Giunta regionale, contestualmente alla presentazione del rapporto indicato all'articolo 2 bis della legge regionale 11 novembre 2008, n.32 (Interventi contro la violenza sulle donne), presenta all'Assemblea legislativa, entro il 10 novembre di ogni anno, una relazione illustrativa sul fenomeno delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere nella regione Marche, nonché sullo stato di attuazione della presente legge e sui suoi effetti.
2. La relazione indicata al comma 1 è discussa in Assemblea contestualmente all'esame del rapporto indicato all'articolo 2 bis della l.r. 32/2008.
3. Alla seduta assembleare indicata al comma 2 possono essere invitati a partecipare le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e dell'identità di genere operanti nelle Marche.

Art. 5 ter (Centri di ascolto)

1. La Regione promuove l'attivazione di centri di ascolto per la prevenzione e riduzione del disagio determinato dalla discriminazione per l'orientamento omosessuale ed eterosessuale o dalla identità femminile e maschile.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per l'attivazione dei centri indicati al comma 1, nonché le modalità operative per il funzionamento dei centri medesimi.".

Art. 3

(Disposizione transitoria)

1. La deliberazione indicata al comma 2 dell'articolo 5 ter della l.r. 8/2010, introdotto dal comma 1 dell'articolo 2, è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 30 aprile 2013

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
(Gian Mario Spacca)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa Consiglieri Giorgi, Ortenzi, Ciriaci, Malaspina, Giannini, Comi, Bellabarba n. 266 del 15 novembre 2012;
- Relazione della V Commissione assembleare permanente in data 4 aprile 2013;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 23 aprile 2013, n. 115.

DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Deliberazione Amministrativa n. 70 del 23/04/2013

Istituzione di una commissione consiliare d'inchiesta diretta ad esaminare le vicende relative al rilascio di tutte le autorizzazioni sulle centrali a biogas, biomasse e centrali eoliche.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la richiesta di istituzione di una Commissione consiliare d'inchiesta, pervenuta in data 22 marzo 2013, sottoscritta da n. 24 Consiglieri regionali, come di seguito elencati. Francesco Massi, Erminio Marinelli, Umberto Trenta, Graziella Ciriaci Roberto Zaffini, Daniele Silvetti, Giancarlo D'Anna Raffaele Enzo Marangoni, Dino Latini, Elisabetta Foschi, Giulio Natali, Francesco Acquaroli, Giovanni Zinni, Maura Malaspina, Franca Romagnoli, Angelo Sciapichetti, Gino Traversini, Francesca Corrili, Enzo Giancarli, Fabio Badiali, Valeriano Camera, Paolo Perazzoli; Miro Cartoni.

Visto l'articolo 24 dello Statuto regionale che prevede la facoltà per l'Assemblea legislativa regionale di istituire una Commissione d'inchiesta su richiesta motivata di un terzo dei Consiglieri in materie che interessano la Regione, rinviando al Regolamento